

Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca

APRILE 2008 - formato elettronico

il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

Sommario:

MOBILITAZIONE NELLA SANITA' PRIVARA PER IL RINNOVO DEL CCNL	pag. 2
ACCESSO DALL'ESTERNO E STABILIZZAZIONI – CIRCOLARE MINISTERIALE E TAR DEL VENETO SU POSIZIONI DIVERSE	pag. 5
OO.RR. DI BERGAMO: SOTTOSCRITTI DUE IMPORTANTI ACCORDI PER IL PERSONALE NON SANITARIO	pag. 7
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	pag. 10
ADOZIONI E AFFIDAMENTI: CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' E CONGEDO PARENTALE	pag. 12
LE NUOVE TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLA SANITA' PUBBLICA	pag. 15

MOBILITAZIONE DELLA SANITA' PRIVATA PER IL RINNOVO DEL CCNL

Da 28 mesi è scaduto il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata, solo in provincia di Bergamo i lavoratori interessati sono oltre 2300, per tutti questi lavoratori il legittimo diritto al rinnovo contrattuale è diventata un'attesa insostenibile. Per questo è stato programmato da CGIL, CISL e UIL un presidio itinerante per il giorno 5 maggio a Bergamo ed una manifestazione regionale per il giorno 9 maggio al fine di sbloccare la trattativa. Si allegano i volantini inviati dalle organizzazioni sindacali ai lavoratori ed agli utenti.

Luisa Carminati



SANITA' PRIVATA RINNOVO CONTRATTUALE BLOCCATO DA 28 MESI

IN TUTTA LA LOMBARDIA, la regione con il più alto numero di strutture private accreditate, E A BERGAMO, si ripete il gioco dei furbi:

Le case di cura e gli istituti privati della provincia, grazie al SISTEMA DI accreditamento VIGENTE IN LOMBARDIA, erogano circa il 35% delle prestazioni sanitarie e per tali prestazioni ricevono il pagamento delle tariffe dalla regione oltre alle quote di partecipazione alla spesa pagate direttamente dai cittadini (ticket).

A BERGAMO 2300 LAVORATORI SENZA CONTRATTO DA 28 MESI

continuano a fornire assistenza di qualità AI MALATI, MA i DATORI DI LAVORO (ARIS – AIOP) continuano a non rinnovare i contratti di lavoro perchè, DICONO, non hanno soldi!!!

AIOP – ARIS VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!!!

Il diritto a vedersi rinnovare un contratto scaduto da più di due anni deve essere reso esigibile in un settore che assicura ad altri l'esercizio del diritto alla salute.

5 MAGGIO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,00

**SANITA' PRIVATA A BERGAMO PRESIDIO
ITINERANTE**

RITROVO DAVANTI A CONFINDUSTRIA

**NON SIAMO INVISIBILI, GARANTIAMO SERVIZI E QUALITA'
FACCIAMOCI SENTIRE**

**COMUNICATO AGLI UTENTI
I LAVORATORI DELLA SANITA' PRIVATA SONO SENZA CONTRATTO
DA OLTRE 28 MESI**

CGIL FP - CISL FP - UIL FPL NAZIONALI vogliono informare tutti i cittadini utenti delle strutture della sanità privata d'Italia della situazione in cui operano i lavoratori dipendenti di queste strutture e le ragioni della protesta di CGIL FP – CISL FP – UIL FPL che li organizzano.

Gli operatori che in questi giorni si stanno mobilitando in tutta Italia sono oltre 150.000 sono senza rinnovo del contratto di lavoro da oltre 28 mesi e chiedono, senza arrecare alcun disagio agli utenti, di vedersi riconosciuto il rispetto dei loro diritti, e il riconoscimento del loro lavoro quotidiano.

I lavoratori delle strutture private sono tutti professionisti qualificati, fra i quali infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, tecnici sanitari, amministrativi, tecnici e dirigenti che

garantiscono i servizi sanitari ai cittadini, con salari oramai "falcidiati" dall'aumento continuo delle tariffe e dei prezzi.

Gli Assessorati alla sanità regionali nel frattempo non si preoccupano di verificare le condizioni di lavoro e salariali dei lavoratori della sanità privata, malgrado questa sia una loro precisa responsabilità considerato che questi lavoratori operano in strutture accreditate e finanziate sulla base di accordi pubblici.

- **CGIL FP CISL FP UIL FPL e i 150.000 e i lavoratori della sanità privata chiedono la firma del contratto prima delle ferie estive.**

Per queste ragioni abbiamo organizzato per

**lunedì 5 maggio 2008 presidio a Bergamo e Venerdì 9 maggio 2008
una manifestazione davanti le sedi regionali di ARIS e AIOF di tutte le regioni**

**LO STESSO GIORNO CHIEDEREMO AGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ DI
TUTTE LE REGIONI DI SOTTOSCRIVERE UN DOCUMENTO DI PRECISO
IMPEGNO POLITICO PER LA GARANZIA DI QUESTO OBIETTIVO, NON
PIÙ RINVIABILE, DEL RINNOVO CONTRATTUALE.**

SOSTENETEICI NELLA NOSTRA VERTENZA

**Per la tutela della professionalità dei lavoratori
e la garanzia di un servizio sanitario qualificato**

CONSEGUENZE DEL CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO NEL PUBBLICO IMPIEGO – Tribunale di Genova, sentenza del 14 maggio 2007.

Il Giudice di Genova di fronte all'impossibilità della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nel pubblico impiego, prevista dall'art. 36 del D.Lgs 165/01, ed ai rilievi mossi con le sentenze del 7 settembre 2006 dalla Corte di Giustizia europea, ha disposto che il risarcimento per equivalente in caso di illegittima sequenza di rapporti di lavoro a termine, sia da

rintracciare nell'unica norma che fornisca nel nostro ordinamento un parametro di monetizzazione del valore di un posto di lavoro in regime di stabilità reale, vale a dire l'art. 18 dello statuto dei lavoratori. Tale norma, infatti, garantirebbe da un lato il risarcimento per il danno provocato dall'illegittimo recesso (un minimo di cinque mensilità), dall'altro una misura sostitutiva della reintegra di complessive 15 mensilità. Il giudice, quindi ha condannato l'amministrazione al pagamento di venti mensilità in favore del prestatore di lavoro.

—

ACCESSO DALL'ESTERNO E STABILIZZAZIONI – CIRCOLARE MINISTERIALE E TAR DEL VENETO SU POSIZIONI DIVERSE

Si riporta di seguito la lettera inviata lo scorso 29 aprile alle amministrazioni, ai componenti le RSU ed ai lavoratori del comparto Regioni- Autonomie locali in merito alle diverse posizioni espresse dalla circolare ministeriale n. 5 del 2008 il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dal TAR del Veneto relativamente alle procedure di accesso dall'esterno ed alle stabilizzazioni

Con la circolare n. 5 del 2008 il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha dettato le "Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)" che riguardano le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario.

La circolare in oggetto, come le precedenti quattro del 2008, non ha ricevuto grandi consensi, in particolare questa non è piaciuta alle organizzazioni sindacali, visto il contenuto fortemente restrittivo in materia di stabilizzazione del precariato.

Alcune di queste circolari, in realtà, hanno evidenziato come il Dipartimento della Funzione Pubblica, più che interpretare le norme si sia impegnato a modificarle ed integrarle. Tanto che nella stessa circolare n. 5 si afferma: "I commi 90 e 94 dell'art. 3 della stessa legge, frutto di emendamenti all'originario disegno di legge finanziaria presentato dal governo, sono espressione delle pressioni sociali e politiche volte ad enfatizzare con soluzioni non tecniche, in particolare per quanto riguarda il comma 94, l'aspetto occupazionale del processo senza far riferimento alle procedure adottate".

Tuttavia se la legge finanziaria del 2008 è il frutto, come spesso accade, della pressione sociale e politica **dovrebbe essere eventualmente il Parlamento a modificarne il testo e non una circolare ministeriale.**

Tra le affermazioni di rilievo della circolare è sicuramente da annoverare quella in cui si afferma che: "Per le restanti amministrazioni (*tra cui gli enti locali*) vige il principio costituzionale **dell'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire**" ritenendo, peraltro, la stabilizzazione quale procedura "**speciale e riservata**" di accesso all'impiego pubblico, quindi non rientrante nel suddetto limite.

È curioso, però, che il Ministro riferendosi alle prime pronunce giurisprudenziali in materia, **citi una sentenza del TAR del Veneto, la 3342 del 19 ottobre 2007, in cui si afferma che: "la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo per l'amministrazione"** e **trascuri un'altra sentenza dello stesso TAR, la n. 3646 del 14 novembre 2007, che ben più interesse ha suscitato.**

In questa sentenza il giudice amministrativo **nega la propria competenza in merito al procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione** e di eventuale esclusione di alcuni aventi diritto, **demandandola al giudice ordinario.** Infatti la citata sentenza afferma: "considerato che, nel caso di specie - ove l'assunzione avviene sull'accertato possesso di specifici requisiti (titolarità di un rapporto di lavoro precario a cui si è acceduto previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e possesso, all'1.1.2007, di una prestabilita anzianità di servizio maturata entro precisi limiti temporali)... I provvedimenti di inclusione e/o di esclusione incidono **su posizioni di diritto soggettivo e sono pertanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario**...il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, **non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione**"

Per il TAR del Veneto, diversamente dalla circolare ministeriale, non si è di fronte ad una **procedura "riservata" di selezione** ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/01, ma piuttosto, nel caso di stabilizzazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad una **procedura di speciale di assunzione** stabilita dalla legge poichè i **soggetti interessati hanno già superato una selezione di natura concorsuale.**

Tra le conseguenze di tale assunto, come lucidamente è stato rilevato, è che non trattandosi di applicazione di una riserva di natura concorsuale (come nel caso delle co.co.co. e degli LSU) le stabilizzazioni di personale a tempo determinato **rientrano nello: "adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire"**.

La questione è di grande rilievo perché, di fatto, la circolare equipara progressioni verticali e stabilizzazioni in quanto selezioni riservate ponendole in competizione tra loro: o si stabilizza o si effettuano progressioni verticali.

Per i motivi indicati riteniamo sicuramente più corretta l'interpretazione del TAR del Veneto che non quella contenuta nella citata circolare n. 5 del Ministro per le Riforme e le Inovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Distinti saluti

Per la Funzione Pubblica CGIL
F.to Gian Marco Brumana

**GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO LA SCURE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
– Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione n. 1 del 3 marzo 2008.**

La situazione di in house legittima l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

I requisiti dell'in house providing vanno interpretati restrittivamente. Per la sussistenza del controllo occorre che l'ente posseda l'intero pacchetto azionario della società affidataria. Tuttavia, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente... infatti il solo controllo societario totalitario non è garanzia della ricorrenza dei presupposti dell'in house, occorrendo anche un'influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

Il modello delle società miste non è riconducibile all'in house. Nella specie non vi sono i presupposti per configurare un'ipotesi di in house providing, ciò in quanto deve escludersi, in via generale, la riconducibilità del modello organizzativo della società mista a quello dell'in house. Essa deve essere piuttosto ricondotta nell'ambito dell'affidamento dei servizi a società (non interamente posseduta dall'ente pubblico) ma a capitale misto pubblico/privato in cui la gara è la regola, e comunque la gara è necessaria per la scelta del socio privato.

**OO.RR. DI BERGAMO: SOTTOSCRITTI DUE IMPORTANTI ACCORDI PER IL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON SANITARIO**

Nella trattativa del 20 di marzo scorso tra le Organizzazioni sindacali e la direzione degli Ospedali Riuniti di Bergamo sono state raggiunte due intese molto importanti sull'estensione di un riconoscimento economico per il personale non sanitario dei reparti di terapia intensiva e per l'attuazione dell'indennità di assistenza domiciliare.

Si riportano di seguito i relativi testi.

Giacomo Pessina

Indennità di disagio ex art. 44 del CCNL 01/09/1995

- Richiamato l'art. 29 del CCIA 20 /04/2006 che per la remunerazione delle condizioni di disagio prevede per gli anni 2005 e 2006 la conferma della consistenza della quota parte di fondo destinato dal CCNL 19/ 04/2004 e specificatamente :*"L'Utilizzo è previsto con i criteri e finalità in vigore, con riserva di revisione a seguito delle verifiche in corso..."*;
- Tenuto conto degli accordi già intervenuti in Azienda ai sensi del c. 9 dell'ex art. 44 CCNL 01/09/1995 che recita : *" in contrattazione decentrata, nei limiti di disponibilità del fondo, nei servizi indicati nel c. 6, possono essere individuati altri operatori..."*;
- Rilevato che già in precedenza si era valutata la possibilità di estendere agli operatori OSS e OTA in ragione del 50 % di quella spettante al personale infermieristico;
- Visto in particolare l'accordo decentrato sottoscritto in data 20/04/2006;
- Considerate le numerose istanze pervenute nell'ultimo triennio di riconoscimento di nuove indennità per particolari condizioni di lavoro;
- Acquisito il parere del gruppo tecnico paritetico istituito dal tavolo sindacale aziendale del 21/02/2008;

SI CONVIENE

1. di attribuire agli operatori OSS e Ota operanti nelle strutture previste dal c. 6 dell'ex art. 44 del CCNL 01/09/1995, l'indennità ridotta del 50% e quindi pari ad € 2,06 per ogni giornata di effettivo servizio prestato, con decorrenza 01/05/2006 (attuazione art. 29 del CCIA 20 /04/ 2006);
2. di rinviare ad un ulteriore maggiore approfondimento da parte del gruppo tecnico paritetico le istanze presentate ed attualmente al vaglio delle RSU, tenendo conto che la vigente normativa limita il riconoscimento delle indennità in esame alle sole strutture sub intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali;
3. di predisporre per l'anno 2008 un progetto specifico aziendale per le SPDC secondo i criteri previsti dagli accordi aziendali in materia (il valore del progetto deve essere dell'ordine di 1000/ 1200 € pro capite).

Indennità per l'assistenza domiciliare (ipad) ex art. 26 CCNL 19/04 /2004

- Richiamato l'ex art. 26 del CCNL 19/04/2004;
- Tenuto conto che sull'applicazione di tale norma l'ARAN ha precisato come lettera del 18/01/2007 che nella fattispecie la competenza e responsabilità è di ciascuna azienda;
- Rilevato che le aree interessate al problema sono quelle della psichiatria, dialisi, e neuropsichiatria infantile;
- Precisato che dal 01/04/2007 viene regolarmente liquidata l'attività svolta nei termini in precedenza definiti con le RSU /OO.SS.;
- Precisato che per il periodo pregresso risulta la seguente situazione:
 - dialisi: già pagato il dovuto;
 - neuropsichiatria infantile: in attesa dei dati individuali di attività per pagamento ;
 - psichiatria : in attesa verifica e proposta liquidazione da parte del gruppo tecnico.
- Dato atto che in relazione a quanto in precedenza convenuto, tenuto conto delle peculiarità dell'attività psichiatrica fuori dalle sedi aziendali, il problema è stato approfondito in sede tecnica ed è stato attuato un periodo di osservazione presso il DSM da aprile a dicembre 2007, utilizzando allo stesso scopo la rilevazione delle attività che già viene effettuata su richiesta regionale con l'apposito programma "PSICHE";
- Preso atto delle risultanze di tale attività;

SI CONVIENE

1. Di liquidare dal 01/03/2003 l'indennità spettante a tutto il personale che ha operato all'interno delle strutture interessate:
 - a) della neuropsichiatria infantile sulla base delle rilevazioni che saranno comunicate dalla DISTRO.
 - b) Delle strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale mediante attribuzione di quote forfetarie, ottenute dalla rilevazione effettuata nel periodo aprile-dicembre 2007. La quota individuale spettante sarà proporzionata, oltre che alla effettiva presenza in servizio, alla media delle visite domiciliari effettuate su base mensile, suddividendo il budget assegnato di € 75.000 (avanzo accantonato del fondo disagio anno 2005) per le quattro quote previste:
 - Peso 1 fino a 5 uscite/mese
 - Peso 1,5 fino a 10
 - Peso 2 fino a 15
 - Peso 2,5 oltre le 15 uscite/mese.
2. di confermare che la raccolta dei dati per l'attribuzione della indennità viene effettuata con l'utilizzo della modulistica già esistente per il rimborso spese per l'uso del mezzo proprio o dei mezzi pubblici e che le informazioni sulle attività del Dipartimento Salute Mentale vengono uniformate alle stesse contenute nella rilevazione statistica inviate annualmente in Regione con il programma "PSICHE".

3. di liquidare ai cessati nel periodo 01/01/2003- 31/03/2007, in quanto non sottoposti alla rilevazione effettuata nel corso del 2007, una quota proporzionata ai mesi di effettivo servizio e alla media ponderata dei pesi della struttura di afferenza.

BUONO PASTO E PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO NON RETRIBUITO – Tribunale di Napoli, sentenza n. 23418 del 10 luglio 2007.

Qualora il dipendente ASL cui venga corrisposto il buono pasto, in sostituzione del soppresso servizio mensa, non viene messo nella concreta condizione di consumarlo durante il normale orario di lavoro, non essendo prevista la necessaria pausa, l'azienda sanitaria non può legittimamente pretendere il prolungamento dell'orario di lavoro giornaliero. Nel caso in esame il dipendente, durante l'orario di lavoro non aveva alcuna possibilità di consumare il buono pasto, poiché non era previsto un meccanismo di sospensione della prestazione lavorativa. Il giudice ha pertanto ritenuto illegittima la richiesta di prolungamento dell'orario, evidenziando che la mancata previsione dei turni di sospensione dell'orario di lavoro, in violazione di un preciso accordo intercorso tra le parti, aveva impedito al lavoratore di fruire della pausa lavorativa nella misura concordata

SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Con lettera del 25 marzo c.a. è stata sottoposta alla Prefettura di Bergamo, all'Ufficio del Giudice di pace, alle amministrazioni, ai componenti le RSU ed ai lavoratori del comparto Regioni autonomie locali della provincia il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica circa il ricorso al contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, parere, i cui contenuti vanno al di là del semplice ricorso a tale tipologia di rapporto di lavoro e più in generale attengono all'esercizio delle funzioni proprie della polizia locale. .

Con un lungo parere del 26.10.2007 il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sulla possibile stipula da parte di enti locali di contratti di **somministrazione di manodopera per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.**

In estrema sintesi nel citato parere vengono svolte le seguenti considerazioni:

1. la disciplina contrattuale prevista dall'art. 2, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, che escludeva per l'area di vigilanza il ricorso al lavoro temporaneo è stata disapplicata dal D.Lgs 276/03 con l'introduzione della **astratta possibilità di somministrazione di manodopera nelle pubbliche amministrazioni per qualsiasi mansione**;
2. tuttavia se dal punto di vista contrattuale (rapporto di servizio) limiti all'utilizzo di contratti di somministrazione di manodopera non sussistono, altri aspetti risultano rilevanti per l'utilizzo di personale somministrato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare **l'esercizio di pubbliche funzioni**, in applicazione dell'art. 28 della Costituzione, presuppone un **rapporto di immedesimazione organica** (o d'ufficio) tra il funzionario o il dipendente che esercita tali funzioni e l'amministrazione stessa, per cui quest'ultima agisce per mezzo del primo;
3. ciò porta a dover valutare quale sia la validità di atti amministrativi assunti da soggetti che non siano dipendenti di una pubblica amministrazione. In proposito la legge 241/90 dispone, nell'attuale versione, la **nullità degli atti adottati in mancanza dei requisiti essenziali, tra i quali spiccano la capacità del soggetto e la sua competenza ad emanare l'atto**. Se l'atto è emanato da un non organo della P.A. non si è di fronte ad un atto amministrativo;
4. il **personale appartenente alla polizia locale svolge funzioni proprie di un pubblico ufficiale** (funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza);
5. partendo dalla definizione del codice penale di pubblico ufficiale appare chiaro che **non necessariamente i pubblici ufficiali debbano essere pubblici dipendenti**, tuttavia è necessaria una **specifica disposizione di legge perché ad un soggetto privato siano attribuite potestà pubbliche**. E' il caso, per esempio, delle società che hanno in gestione il servizio di parcheggio comunale a cui possono essere attribuiti anche compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (ordinanza 157 del 2001 della Corte Costituzionale).

Dalle considerazioni succintamente esposte il Dipartimento della Funzione Pubblica trae la seguente conclusione al fine del possibile utilizzo di personale somministrato per lo svolgimento di attività di polizia locale:

"Escluse tutte le funzioni di rappresentanza degli interessi dell'amministrazione svolte da funzionari e dirigenti (*in proposito vedasi la circolare n. 9 del 1 agosto 2007 della Funzione Pubblica*), nonché tutte quelle riconducibili a pubblici ufficiali, si può fare riferimento a quelle attribuzioni della polizia municipale che non comportano atti produttivi di effetti in capo a terzi e all'amministrazione. Il cosiddetto **servizio interno**, infatti preclude l'esercizio di tutte le funzioni di pubblica sicurezza, con conseguente **perdita dell'indennità connessa**

Inoltre la polizia municipale partecipa al perfezionamento di procedimenti amministrativi sanzionatori complessi ed articolati di competenza ripartita con altre strutture del comune. Ciò comporta la possibilità di far svolgere al **personale in somministrazione attività corrispondenti a fasi di procedimenti la cui conclusione sia adottata da altri uffici.**"

A ben vedere la conclusione del parere rende del **tutto inutile** il ricorso a contratti di somministrazione di manodopera **per lo svolgimento di funzioni di polizia locale** ed, invece, possibile il ricorso alla somministrazione di manodopera per **profili professionali amministrativi**, seppur inseriti all'interno del servizio di polizia locale.

Ma se il presupposto per svolgere le funzioni di polizia locale è l'**esistenza di una rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione ed il proprio dipendente**, ufficiale o agente di polizia locale, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, come è possibile che in questa provincia **società private possano svolgere tali funzioni utilizzando, peraltro, personale con un rapporto di lavoro autonomo?**

In questo caso tutte le sanzioni elevate in violazione del codice della strada sono da **considerarsi nulle perché assunte da un non organo della P.A.?**

Distinti saluti

Per la Funzione Pubblica CGIL
F.to Dr. Gian Marco Brumana

IL MEDICO CHE SVOLGE ATTIVITA' INTRA MOENIA NON PUO' ESSERE ANCHE IN SERVIZIO – Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sentenza 23 gennaio 2008, n. 109.

E' fonte di danno erariale lo svolgimento da parte di detti medici di attività privata, percependo il relativo compenso, in ore per le quali risultavano in servizio presso l'Azienda sanitaria e per le quali hanno percepito anche la retribuzione, con la conseguenziale duplicazione ingiustificata di compenso per le medesime ore di lavoro.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI: CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA' E CONGEDO PARENTALE

L'art. 2 commi 452-456 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha **introdotto modifiche** al T.U. sulla maternità/paternità D.Lgs 151/2001 (sostituzione artt. 26, 31, 36 ed abrogazione artt. 27 e 37) **parificando di fatto il "figlio" adottato o affidato al figlio biologico.**

Si riporta di seguito stralcio della circolare applicativa INPS 16/2008.

CONGEDO DI MATERNITA' (ex obbligatoria)

In caso di adozione il **congedo di maternità** spetta per un **periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**.

• **Adozione nazionale**

Il **periodo pari a cinque mesi** spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l'intero periodo, anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia; a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

Decorrenza

In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell'anno 2008. A tal fine, l'interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità.

• **Adozione internazionale**

Analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un **periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione**; il diritto spetta per l'intero

periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia risultante dall'autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Fermo restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), **il congedo può essere fruito, durante il periodo di permanenza all'estero**; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito precedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti.

decorrenza

In via transitoria, si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell'anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Si precisa che non potranno essere indennizzati dall'Istituto i periodi di permanenza all'estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti nell'anno 2007 ancorché riferentisi ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

• **Affidamento**

La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 es. (affidamento non preadottivo) ha diritto all'astensione dal lavoro per un **periodo complessivo pari a tre mesi** entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta **a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento** ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

decorrenza

In via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell'anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell'anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

• **Congedo di paternità in caso di adozione e di affidamento**

In attuazione della disposizione richiamata, il congedo di paternità **spetta**, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) **nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente**

CONGEDO PARENTALE (ex facoltativa)

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale **entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di **sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia**; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U.

decorrenza

Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo

complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.

Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento:

nulla cambia, valgono le norme comuni; l'ingresso in famiglia è considerato "parto".

Lella Passoni

INDENNITA' DI VIGILANZA SPETTA SOLO AL PERSONALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA – Corte dei conti, sez. di controllo del Veneto, delibera 10 gennaio 2008, n. 2.

In base alle legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (L. 65/1985), l'indennità di vigilanza non può essere corrisposta a soggetti appartenenti a settori diversi da quello tipico dell'area della vigilanza. Con la decisione in commento la Corte dei conti del Veneto ha stabilito che l'indennità di vigilanza spetta solo al personale formalmente inserito nell'area di vigilanza e che eserciti le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché quelle ausiliare di pubblica sicurezza espletate dal personale di polizia municipale.

I NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI E I NUOVI VALORI DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE AUTONOMIE LOCALI E PER LA SANITA' PUBBLICA

**COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
ccnl 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
firmato definitivamente l'11 aprile 2008**

Nuovi tabellari da maggio 2008 e arretrati fino a aprile 08

cat. e pos.	Nuovo tab.mens. In b.paga Da apr.08	Assegno ad pers. per IIS in più dopo il conglob.	Arretrati aumenti tabellari		Totale dal 1.1.06 al 31.4.08
			dal 1.1.06 al 31.12.07 a tass.separ.	dal 1.1.08 al 31.4.08 a tass.corr.	
A 1	1.310,35		944,08	288,00	1.232,08
A 2	1.328,63		945,20	288,00	1.233,20
A 3	1.356,41		970,88	296,00	1.266,88
A 4	1.381,41		972,56	296,00	1.268,56
A 5	1.411,04		974,52	296,00	1.270,52
B 1	1.384,44		1.008,56	308,00	1.316,56
B 2	1.408,37		1.010,10	308,00	1.318,10
B 3	1.463,56	4,61	1.066,12	325,60	1.391,72
B 4	1.485,78	4,61	1.067,66	325,60	1.393,26
B 5	1.511,80	4,61	1.069,34	325,60	1.394,94
B 6	1.539,70	4,61	1.071,16	325,60	1.396,76
B 7	1.592,93		1.201,02	368,00	1.569,02
C 1	1.557,98		1.186,92	364,00	1.550,92
C 2	1.596,62		1.189,30	364,00	1.553,30
C 3	1.642,45		1.204,24	368,00	1.572,24
C 4	1.696,41		1.207,74	368,00	1.575,74
C 5	1.760,71		1.247,66	380,00	1.627,66
D 1	1.699,89		1.231,88	376,00	1.607,88
D 2	1.786,32		1.237,48	376,00	1.613,48
D 3	1.957,68	14,90	1.365,44	415,20	1.780,64
D 4	2.044,31	14,90	1.371,04	415,20	1.786,24
D 5	2.138,74	14,90	1.377,20	415,20	1.792,40
D 6	2.284,19		1.562,00	474,00	2.036,00

**Nuovi valori dello straordinario e differenze dal 1.1.2006 e dall'1.2.2007
comparto Regioni – autonomie locali**

Calcolo di 1 ora di straordinario				Calcolo delle differenze sullo straordinario per gli arretrati					
Categoria e fascia retributiva di inquad.	1 ora di straordinario 1.5.08			differ.ora di straord 1.1.06/31.1.07			differ.ora di straord 1.2.07/30.4.08		
	diurno val.ora	nott. o fest	fest. nott. (+)	diurno val.ora	nott. o fest (+)	fest. nott.	diurno val.ora	nott. o fest	fest. nott.
	(+)15%	(+) 30%	50%	(+)15%	30%	(+) 50%	(+)15%	(+) 30%	(+) 50%

	a	b	c	d	e	f.	g	h	i
A 1	10,46	11,83	13,65	0,05	0,05	0,06	0,58	0,65	0,75
A 2	10,61	11,99	13,84	0,05	0,05	0,06	0,58	0,65	0,75
A 3	10,83	12,25	14,13	0,05	0,05	0,06	0,59	0,67	0,77
A 4	11,03	12,47	14,39	0,05	0,05	0,06	0,59	0,67	0,77
A 5	11,27	12,74	14,70	0,05	0,06	0,06	0,59	0,67	0,77
B 1	11,06	12,50	14,42	0,05	0,05	0,06	0,61	0,70	0,80
B 2	11,25	12,71	14,67	0,05	0,06	0,06	0,61	0,70	0,80
B 3 (*)	11,69	13,21	15,25	0,05	0,06	0,07	0,65	0,73	0,85
B 4 (*)	11,87	13,41	15,48	0,05	0,06	0,07	0,65	0,73	0,85
B 5 (*)	12,07	13,65	15,75	0,05	0,06	0,07	0,65	0,73	0,85
B 6 (*)	12,30	13,90	16,04	0,05	0,06	0,07	0,65	0,73	0,85
B 7	12,72	14,38	16,59	0,06	0,06	0,07	0,73	0,83	0,96
C 1	12,44	14,07	16,23	0,05	0,06	0,07	0,73	0,82	0,95
C 2	12,75	14,41	16,63	0,06	0,06	0,07	0,73	0,82	0,95
C 3	13,12	14,83	17,11	0,06	0,06	0,07	0,73	0,83	0,96
C 4	13,55	15,31	17,67	0,06	0,07	0,08	0,73	0,83	0,96
C 5	14,06	15,90	18,34	0,06	0,07	0,08	0,76	0,86	0,99
D 1	13,58	15,35	17,71	0,06	0,07	0,08	0,75	0,85	0,98
D 2	14,27	16,13	18,61	0,06	0,07	0,08	0,75	0,85	0,98
D 3 (*)	15,63	17,67	20,39	0,07	0,08	0,09	0,83	0,94	1,08
D 4 (*)	16,33	18,46	21,29	0,07	0,08	0,09	0,83	0,94	1,08
D 5 (*)	17,08	19,31	22,28	0,08	0,08	0,10	0,83	0,94	1,08
D 6	18,24	20,62	23,79	0,08	0,09	0,10	0,95	1,07	1,23

(*) Per ottenere il valore delle ore di straordinario delle posizioni B3-B4-B5-B6 che hanno l'assegno ad pers.

di 4,61, è sufficiente aggiungere ai valori sopra riportati questi

Per ottenere il valore delle ore di straordinario delle pos.D3-D4-D5, con un

ass.ad pers.di 14,90,bisogna aggiungere ai valori sopra riportati questi

→	0,03682	0,04162	0,04802
	diurno	nott.o fest	fest.nott.
→	0,11899	0,13451	0,15521

COMPARTO SANITA' PUBBLICA
Ccnl 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
firmato definitivamente il 10.4.2008
calcolo degli arretrati dal 1.1.2006 al 31.3.2008

Cat.	NUOVO STIPENDIO MENSILE in b.paga da apr.08	ARRETRATI			Cat. e pos.
		da 1.1.06 a 31.12.07 a tassaz. separata	da 1.1.08 a 31.3.08 a tassaz. corrente	TOTALE Arretrati dal 1.1.06 al 31.3.08	
E					
Pos.					

A	1.317,60	969,60	221,19	1.190,79	A
A 1	1.354,12	996,32	227,31	1.223,63	A 1
A 2	1.389,71	1.022,58	233,28	1.255,86	A 2
A 3	1.410,90	1.038,00	236,82	1.274,82	A 3
A 4	1.435,12	1.056,00	240,90	1.296,90	A 4
A 5	1.459,76	1.074,10	245,04	1.319,14	A 5
B	1.423,81	1.047,60	239,01	1.286,61	B
B 1	1.464,78	1.077,86	245,91	1.323,77	B 1
B 2	1.507,41	1.109,22	253,05	1.362,27	B 2
B 3	1.534,26	1.128,90	257,55	1.386,45	B 3
B 4	1.566,20	1.152,48	262,92	1.415,40	B 4
B 5	1.598,80	1.176,54	268,41	1.444,95	B 5
Bs	1.475,28	1.085,52	247,65	1.333,17	Bs
Bs 1	1.521,37	1.119,42	255,39	1.374,81	Bs 1
Bs 2	1.566,34	1.152,60	262,95	1.415,55	Bs 2
Bs 3	1.598,38	1.176,18	268,32	1.444,50	Bs 3
Bs 4	1.651,39	1.215,06	277,20	1.492,26	Bs 4
Bs 5	1.706,20	1.255,52	286,44	1.541,96	Bs 5
C	1.632,02	1.203,92	273,96	1.477,88	C
C 1	1.682,66	1.238,14	282,48	1.520,62	C 1
C 2	1.741,38	1.281,40	292,35	1.573,75	C 2
C 3	1.800,55	1.325,04	302,28	1.627,32	C 3
C 4	1.887,55	1.388,96	316,86	1.705,82	C 4
C 5	1.978,78	1.456,02	332,19	1.788,21	C 5
D	1.772,03	1.303,88	297,48	1.601,36	D
D 1	1.836,94	1.351,76	308,40	1.660,16	D 1
D 2	1.896,09	1.395,14	318,30	1.713,44	D 2
D 3	1.954,81	1.438,40	328,17	1.766,57	D 3
D 4	2.014,00	1.482,16	338,13	1.820,29	D 4
D 5	2.074,45	1.526,50	348,27	1.874,77	D 5
D 6	2.149,51	1.581,80	360,87	1.942,67	D 6
Ds	1.911,01	1.406,20	320,82	1.727,02	Ds
Ds 1	1.985,98	1.461,50	333,42	1.794,92	Ds 1
Ds 2	2.062,95	1.518,00	346,32	1.864,32	Ds 2
Ds 3	2.142,14	1.576,46	359,64	1.936,10	Ds 3
Ds 4	2.207,81	1.624,70	370,65	1.995,35	Ds 4
Ds 5	2.276,23	1.675,12	382,17	2.057,29	Ds 5
Ds 6	2.370,07	1.744,14	397,92	2.142,06	Ds 6

Straordinari sanità pubblica

Cat. e pos.	Mens.+ I.I.S.congl. Dal 1 feb.07	Valore comune ind.prof specifica	Valore di 1 ora di straordinario dall'1.2.2007			
			Val.conv.	diurno	nott.o fest.	fest.nott.
			$c=(a-bx \times 13:12)$ diviso 156	val.conv.+ 15%	val.conv.+ 30%	val.conv.+ 50%
	A	b		$d=cx115\%$	$e=cx130\%$	$f=cx150\%$
A	1.317,60	9,55	9,08	10,45	11,81	13,63
A 1	1.354,12	9,55	9,34	10,74	12,14	14,01
A 2	1.389,71	9,55	9,58	11,02	12,46	14,38
A 3	1.410,90	9,55	9,73	11,19	12,65	14,60
A 4	1.435,12	9,55	9,90	11,38	12,87	14,85
A 5	1.459,76	9,55	10,07	11,58	13,09	15,11
B	1.423,81	40,54	9,61	11,05	12,49	14,41
B 1	1.464,78	40,54	9,89	11,37	12,86	14,84
B 2	1.507,41	40,54	10,19	11,71	13,24	15,28
B 3	1.534,26	40,54	10,37	11,93	13,48	15,56
B 4	1.566,20	40,54	10,59	12,18	13,77	15,89
B 5	1.598,80	40,54	10,82	12,44	14,07	16,23
Bs	1.475,28	9,55	10,18	11,71	13,23	15,27
Bs 1	1.521,37	9,55	10,50	12,07	13,65	15,75
Bs 2	1.566,34	9,55	10,81	12,43	14,05	16,22
Bs 3	1.598,38	9,55	11,03	12,69	14,34	16,55
Bs 4	1.651,39	9,55	11,40	13,11	14,82	17,10
Bs 5	1.706,20	9,55	11,78	13,55	15,32	17,67
C	1.632,02	71,53	10,84	12,46	14,09	16,26
C 1	1.682,66	71,53	11,19	12,87	14,54	16,78
C 2	1.741,38	71,53	11,60	13,34	15,08	17,39
C 3	1.800,55	71,53	12,01	13,81	15,61	18,01
C 4	1.887,55	71,53	12,61	14,50	16,39	18,92
C 5	1.978,78	71,53	13,24	15,23	17,22	19,87
D	1.772,03	71,53	11,81	13,58	15,35	17,71
D 1	1.836,94	71,53	12,26	14,10	15,94	18,39
D 2	1.896,09	71,53	12,67	14,57	16,47	19,01
D 3	1.954,81	71,53	13,08	15,04	17,00	19,62
D 4	2.014,00	71,53	13,49	15,51	17,54	20,23
D 5	2.074,45	71,53	13,91	16,00	18,08	20,86
D 6	2.149,51	71,53	14,43	16,60	18,76	21,65
Ds	1.911,01	71,53	12,77	14,69	16,61	19,16
Ds 1	1.985,98	71,53	13,29	15,29	17,28	19,94
Ds 2	2.062,95	71,53	13,83	15,90	17,98	20,74
Ds 3	2.142,14	71,53	14,38	16,54	18,69	21,57
Ds 4	2.207,81	71,53	14,84	17,06	19,29	22,25
Ds 5	2.276,23	71,53	15,31	17,61	19,90	22,97
Ds 6	2.370,07	71,53	15,96	18,36	20,75	23,94

SE VUOI RICEVERE "IL FOGLIO" DEI LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA NEL SUO FORMATO ELETTRONICO DIRETTAMENTE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA O A QUELLO DEL TUO UFFICIO SEGNALACI IL TUO INDIRIZZO E-MAIL ED INVIALO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

fpbergamo@cgil.lombardia.it